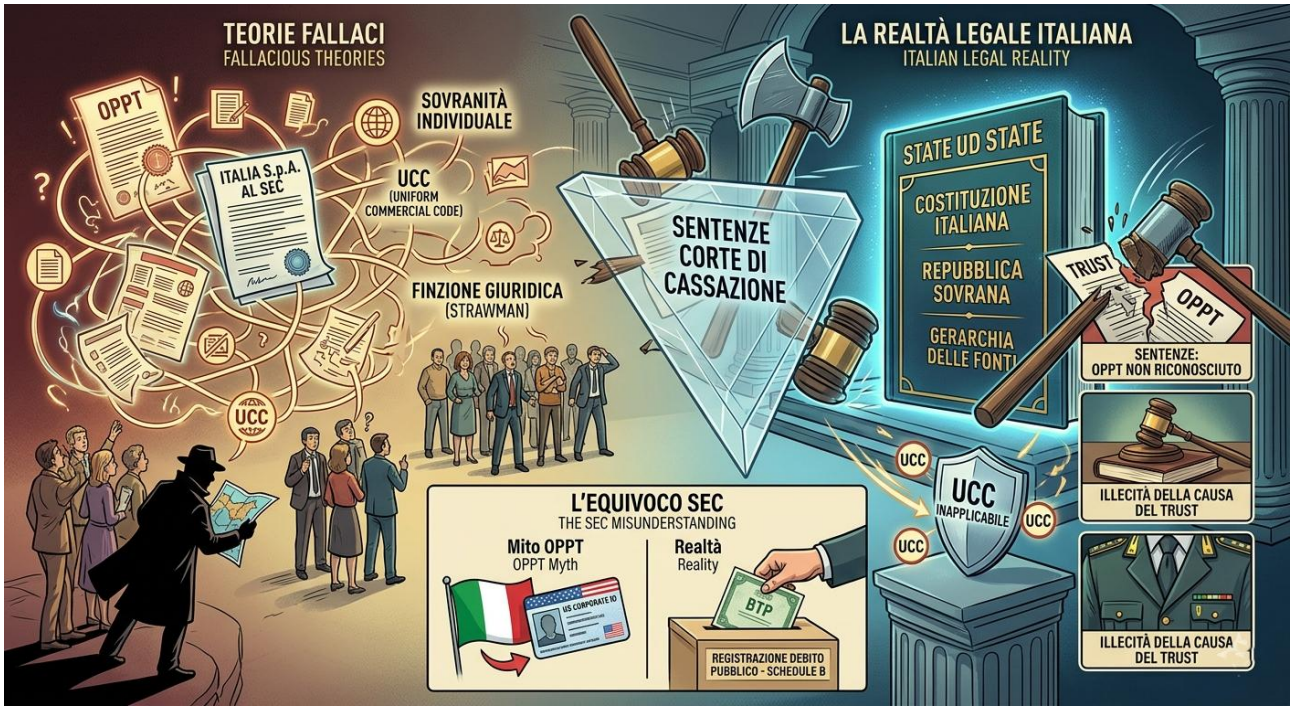

TEORIE OPPT, UCC SOVRANISTA E "STRAWMAN": UN'ANALISI GIURIDICA DEFINITIVA

Ufficio Legale e giuridico dello Stato Veneto

Venezia, Palazzo Ducale, 29 Aprile 2026

Premessa

Le teorie proposte da movimenti come **One People's Public Trust (OPPT)** , i sostenitori dell'**Uniform Commercial Code (UCC)** in chiave "sovranista", la presunta natura di "società privata" della Repubblica Italiana ("Italy Republic of") e la cosiddetta **Strawman Theory** non sono mere eccentricità ideologiche. Esse rappresentano un **pericolo concreto per il patrimonio e la libertà personale** di chi vi aderisce.

Queste costruzioni pseudogiuridiche inducono cittadini in buona fede a:

- smettere di pagare tasse e mutui,
- rifiutare l'identificazione personale,

- inviare “pignoramenti” e “precetti” privi di valore,
- versare denaro a organizzazioni che promettono “libertà” ma erogano solo illusioni.

L’obiettivo del presente documento è **mettere in guardia** da queste trappole, rafforzando la confutazione con **specifici orientamenti giurisprudenziali e fonti del diritto** italiane ed europee che dimostrano, in modo incontrovertibile, la totale infondatezza di simili tesi.

---

1. Il Mito della “Italy Republic of” al SEC: una Smentita di Fatto e di Diritto

Tesi OPPT
La registrazione “ITALY REPUBLIC OF” presso la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission, CIK n. 0000052782, SIC 8888) proverebbe che l’Italia sarebbe una società privata statunitense, con conseguente decadenza della sovranità e azzeramento dei debiti pubblici.

Realtà giuridica
La registrazione è un **adempimento tecnico obbligato** per l’emissione di titoli di Stato (obbligazioni) sul mercato finanziario statunitense, il più grande del mondo. Decine di Stati sovrani – Giappone, Brasile, Giamaica, Germania, Francia – hanno registrazioni analoghe. Questa procedura non incide minimamente sulla natura di soggetto di diritto internazionale della Repubblica Italiana.

Smentite giurisprudenziali e dottrinali

- **Corte Permanente di Arbitrato**, causa *Italia – Regno Unito* (2013-03): pur occupandosi di debito pubblico, ha implicitamente confermato la piena soggettività internazionale dell’Italia e la regolarità delle procedure di emissione del debito sovrano, senza alcun riferimento a presunte “corporatizzazioni”.
- **Corte di Giustizia dell’Unione Europea**, sentenza C-222/14 del 2015: ha chiarito che la partecipazione a strumenti finanziari non altera la natura giuridica dell’ente emittente, pubblico o privato che sia.
- **Procura della Repubblica di Roma** (ordinanze di archiviazione in procedimenti per associazione a delinquere a sfondo ideologico): ha qualificato le tesi OPPT come **“palesemente infondate”** e frutto di **“distorta interpretazione delle norme sui mercati finanziari”**.
- Facta.news e altri siti di fact-checking autorevoli hanno smontato il mito punto per punto.

Principio di diritto internazionale consuetudinario: la sovranità di uno Stato non dipende dagli strumenti finanziari utilizzati. Chi continua a propagandare questa narrazione ignora volontariamente questo principio elementare.

---

2. L'inapplicabilità Totale dell'UCC in Italia: un Principio Granitico di Diritto Internazionale Privato

Tesi OPPT
L'Uniform Commercial Code (UCC) sarebbe la "legge suprema del commercio mondiale" e potrebbe essere invocato in Italia per "pignorare" enti pubblici o liberarsi da obblighi fiscali e civili.

Realtà giuridica
L'UCC è un **codice modello statunitense interno** (adottato con varianti dai singoli Stati americani), non un trattato internazionale, né una norma dotata di efficacia extraterritoriale. Pretendere di applicarlo in Italia è giuridicamente privo di senso.

Fonti normative italiane ed europee

- **Legge 31 maggio 1995, n. 218** (Riforma del diritto internazionale privato italiano), art. 57.
- **Regolamento UE Roma I** (n. 593/2008) – legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
- **Regolamento UE Roma II** (n. 864/2007) – legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.

Nessuno di questi strumenti menziona l'UCC neppure come fonte residuale.

Dottrina e casistica estera

- **Luzzatto, Pocar** (*Diritto internazionale privo*, Giappichelli, VI ed.) escludono categoricamente che l'UCC possa produrre effetti diretti nell'ordinamento italiano al di fuori di ipotesi marginali (convenzione di Vienna 1980 – CISG per la compravendita internazionale di beni mobili).
- **Germania**: il Tribunale di Berlino, nei processi ai c.d. "Reichsbürger", ha stroncato analoghe pretese basate su presunti diritti pre-costituzionali o codici commerciali stranieri.
- **Regno Unito**: sentenze *Bellinger v. Bellinger* e *R v. Loake* (2017) hanno respinto ogni rivendicazione "sovranista" incompatibile con l'ordinamento statale.

Conclusione: in un tribunale italiano, l'UCC americano ha lo stesso valore legale delle regole del Monopoli: **zero**.

---

3. La "Strawman Theory": una Bufala Smontata Ripetutamente dalla Cassazione

Tesi Strawman
Esisterebbe una "persona giuridica separata" (lo strawman) creata dallo Stato attraverso il codice fiscale o la scrittura del nome in maiuscolo. Mediante particolari artifici (uso di inchiostro rosso,

firme particolari, ecc.) ci si potrebbe “scollegare” da questa entità, liberandosi così da debiti e obblighi.

Realtà giuridica
La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 cod. civ.). Il nome e il codice fiscale sono meri **attributi identificativi** della stessa persona fisica, non entità separate. Non esiste alcuna procedura legale che consenta di “scindere” l’individuo dalla propria identità anagrafica e fiscale.

Pronunce della Corte di Cassazione

Sentenza	Principio affermato
Cass. pen., Sez. V, n. 9062/2015 (dep. 2016)	“Il nome, quale elemento identificativo della persona fisica, non costituisce un’entità giuridica separata (c.d. strawman), ma un mero attributo della stessa. La pretesa di scir la persona fisica dall’‘entità di diritto’ creata dal codice fiscale è giuridicamente insussistente e non può fondare alcuna valida rinuncia agli obblighi di legge.”
Cass. pen., n. 14255/2017	Conferma la totale irrilevanza della distinzione tra “persona fisica” e “persona giuridica fittizia.
Cass. pen., Sez. III, n. 28174/2023	Il tentativo di scindere l’identità per eludere controlli o obblighi può integrare il reato di **sostituzione di persona** (art. 494 c.p.).

Conferme europee

- **Corte Suprema del Regno Unito**, sentenza *R v. Loake* (2017): i principi sovranisti (inclusa la strawman theory) sono incompatibili con il rispetto del processo penale e con l’ordinamento costituzionale.
- **FBI e IRS** classificano apertamente queste teorie come **truffe** e hanno perseguito i loro diffusori negli Stati Uniti.

---

4. I “Pignoramenti OPPT” e gli Atti Unilaterali: Nullità Assoluta e Rischi Penali

Tesi OPPT
Un “pignoramento” o “precetto” redatto secondo i modelli OPPT e inviato a una banca o a una

pubblica amministrazione avrebbe efficacia esecutiva, in forza del principio del “silenzio-assenso” (chi tace acconsente).

Realtà giuridica
Qualsiasi atto di pignoramento o precetto per avere valore esecutivo deve basarsi su un **titolo esecutivo** tassativamente elencato dall’**art. 474 c.p.c.**:

- sentenze,
- lodi arbitrali,
- atti ricevuti da notaio,
- cambiali, assegni,
- altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

Un documento unilaterale redatto da un privato, protocollato su un sito web o inviato via PEC, non è un titolo esecutivo. È giuridicamente **inesistente**.

Silenzio-assenso

- La **legge 241/1990** prevede il silenzio-assenso solo in procedimenti amministrativi definiti e nel rispetto di termini e condizioni specifiche.
- La **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 10778/2020** ha ribadito che il silenzio della Pubblica Amministrazione non può mai essere interpretato come accettazione di preteste infondate di privati.
- La **Corte di Giustizia UE (C-352/18, 2019)** ha confermato il medesimo principio: il silenzio non equivale ad accettazione al di fuori di specifici contesti negoziali regolati dalla legge.

Rischi penali concreti
La **Cass. pen., Sez. III, n. 44013/2018** ha configurato come **tentata estorsione** l’invio di un “precetto” OPPT a una banca, finalizzato a costringere l’istituto a compiere un atto contro la propria volontà.

---

5. Conseguenze Penali per Promotori e Seguaci: Dalla Truffa all’Associazione a Delinquere

Chi **vende kit OPPT**, “documenti per sbloccare fondi segreti” o promuove attivamente queste teorie espone sé e i propri seguaci a seri rischi penali.

Reato	Riferimento giurisprudenziale	Spiegazione
Truffa aggravata (art. 640 c.p.)	Cass. pen., Sez. II, n. 13977/2018	Le pretese (esistenza di "fondi segreti" legati allo strawman) sono **"oggettivamente inesistenti"**; chi le propone ingenera errore nelle vittime e ne trae profitto.
Propaganda di ideologie destinate a ingenerare errore	Cass. pen., Sez. III, n. 35968/2021	Le teorie OPPT sono qualificate come "ideologie destinate a ingenerare nella vittima uno stato di errore", con aggravante in caso di finalità discriminatorie o di odio.
Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)	Applicabile in caso di struttura organizzata, stabile e finalizzata alla commissione di reati (es. truffe multiple, estorsioni, sostituzione di persona).	Diversi procedimenti in Italia e all'estero hanno coinvolto i vertici di movimenti sovranisti che utilizzano lo schema OPPT.

Avvertimento della Cassazione (n. 35968/2021): "Queste narrazioni sfruttano la buona fede e la disperazione economica di cittadini in difficoltà, causando danni patrimoniali e sociali gravi."

Tabella Riepilogativa delle Confutazioni e delle Fonti

Teoria / Prassi OPPT	Argomento centrale della confutazione	Fonti principali
"Italy Republic of" = società privata	Registrazione SEC è atto dovuto per emissione titoli sovrani; non modifica la natura di Stato	Sent. arbitrale CPA Italia-UK (2013-03); CGUE C-222/14; Facta.news; prassi internazionale

Teoria / Prassi OPPT	Argomento centrale della confutazione	Fonti principali
Applicabilità UCC in Italia	Disciplina da L. 218/95 e Reg. Roma I/II – UCC assente; l'UCC è diritto interno USA	L. 218/95 art. 57; Reg. UE 593/2008 e 864/2007; dottrina Luzzatto/Pocar; casi Reichsbürger (Germania); *R v. Loake* (UK)
Strawman Theory	Nome e codice fiscale non creano entità separata; scissione identità irrilevante o penalmente rilevante	Cass. pen. n. 9062/2015; n. 14255/2017; n. 28174/2023 (sostituzione di persona); *R v. Loake* (UK); FBI/IRS
Pignoramenti / precetti OPPT	Nullità per mancanza di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.); silenzio ≠ assenso	art. 474 c.p.c.; Cass. pen. n. 44013/2018 (tentata estorsione); Cass. civ. n. 10778/2020; CGUE C-352/18
Reati connessi (vendita kit, propaganda organizzata)	Truffa aggravata, possibile associazione a delinquere	Cass. pen. n. 13977/2018; Cass. pen. n. 35968/2021

Conclusione e Invito Finale

Le teorie OPPT, l'UCC sovranista, la presunta "Italy Republic of" società e la Strawman Theory non sono solo **giuridicamente infondate**: sono **trappole dannose** che espongono chi vi aderisce a:

- **Perdite economiche** (pagamento di "kit", corsi, donazioni);
- **Azioni esecutive reali** (pignoramenti della casa, del conto corrente, pignoramento dello stipendio) per mancato pagamento di tasse, mutui e debiti;
- **Procedimenti penali** (sostituzione di persona, tentata estorsione, truffa, associazione a delinquere);
- **Isolamento sociale** e stress psicologico.

Invito: se ti è stato proposto un "kit OPPT" o ti hanno spiegato che puoi "liberarti dallo Stato" usando documenti particolari, **consulta un avvocato serio** prima di compiere qualsiasi atto. Non esiste una sentenza italiana o europea che abbia dato ragione a queste teorie; esistono, invece,

centinaia di provvedimenti che le hanno definite infondate, incomprensibili o frutto di delirio pseudogiuridico.

La vera libertà si costruisce rispettando le regole e difendendo i propri diritti con gli strumenti legali autentici, non con illusioni vendute a caro prezzo.

Registrato File

TEORIE OPPT UCC SOVRANISTA E STRAWMAN ANALISI GIURIDICA DEFINITIVA

07/05/2026 17:58:06
0.01 ZECCHINO
Nascondi Dettagli
FROM:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
TO:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Message:
TEORIE OPPT UCC SOVRANISTA E STRAWMAN ANALISI GIURIDICA DEFINITIVA, SHA256:
8d6e566cbaba31d879cd8c925395f1dbbc918e67d8410c96e84a321fe969e0f8
TX: Guardala con l'explorer
Fee:0.05 ZECCHINO